



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Class. 34.43.01 / *Fasc.* SS-PNRR 8.414.1/2021

Oggetto: [ID: 10183] – Comuni di Ortona (CH), Francavilla al Mare (CH), Pescara (PE) - Istanza per

l'avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.21 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di realizzazione "Impianto fotovoltaico offshore Abruzzo" per una potenza totale di 100 MW.

Proponente: FRED.OLSEN RENEWABLES ITALY S.R.L.

Contributo istruttorio del MiC-SSPNRR ai sensi dei comma 2 e 3 dell'art.21 del D.Lgs.n.152/2006

E. p.c.

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della Direzione generale ABAP

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio valutazioni ambientali
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Società FRED.OLSEN RENEWABLES ITALY S.R.L.
fred.olsenrenewablesitaly@legalmail.it



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Si fa seguito alla comunicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui alla nota prot. n. 13806 del 31/08/2023, con la quale ha comunicato la procedibilità dell'istanza presentata dalla Società Fred.Olsen Renewables Italy S.r.l. con nota del 07/08/2023, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto denominato "Impianto fotovoltaico offshore Abruzzo" per una potenza totale di 100 MW.

Considerato che la procedura ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006 è finalizzata a "definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale";

visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021 di cui alla rubrica "Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee";

considerato che alla data della presente non sono state adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le *Linee guida per lo svolgimento del procedimento* di cui al medesimo articolo 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021;

considerato che il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano - Area marittima Adriatico" risulta, ad oggi, alla relativa procedura di VAS, nella fase di "Consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale" da parte dell'autorità competente, costituita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (cfr. procedura ID VIP 7953, <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8338/12277>);

visto l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

considerato, pertanto, che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, al quale ultimo Ufficio di livello dirigenziale generale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, il quale stabilisce che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

considerato che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con l'art. 10, Disposizioni in materia di VIA, comma 1, ha approvato modifiche ed integrazioni all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendovi al relativo comma 1 la nuova lettera: "g-bis) la relazione paesaggistica prevista



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31", risultando invece la lett. "g-ter) (relativa all'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") abrogata dall'art. 19, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 13 del 2023;

considerato che nel merito del procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2- sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato 1-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

considerato che in merito alla predetta procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato 1.8;

vista la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)";

esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio preliminare ambientale e il Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto ambientale prodotti dalla Fred.Olsen Renewables Italy S.r.l., resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul Portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10133/14913>;

considerato l'intervento, così come sintetizzato dal Proponente, consiste nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di tipo galleggiante offshore da realizzarsi nel Mare Adriatico, ad una distanza compresa tra circa 2,0 km e 3,2 km dalla costa del Comune di Ortona (CH). L'estensione dello specchio marino occupato dal parco fotovoltaico offshore sarà pari a ca. 4,6 km². È prevista l'installazione offshore di 151.200 moduli bifacciali, organizzati su n. 40 piattaforme galleggianti, ciascuna di dimensioni pari a 200 x 200 m, per una potenza nominale in DC pari a 101,3 MWp; l'impianto sarà comprensivo di un sistema di accumulo (BESS) da 20 MW, per una potenza totale di connessione pari a 100 MW;

considerato, altresì che, la parte onshore consiste in una buca giunti per la transizione dai n.2 cavi marini ai n.2 cavi terrestri (approdo previsto in territorio del Comune di Ortona, località Ghiomera); n.2 cavidotti terrestri AT di tensione nominale 66 kV; una stazione elettrica di trasformazione utente 66/132 kV (prevista presso il Comune di Ortona, in località Lazzaretto); un cavidotto terrestre AT di tensione nominale 132 kV, per il trasporto dell'energia



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

elettrica fino al punto di inserimento alla rete di trasmissione (Cabina Primaria "San Donato" - Pescara), ubicato a circa 13 km di distanza dal punto di approdo. Il cavidotto attraverserà il territorio dei Comuni di Ortona (CH), di Francavilla al Mare (CH) e di Pescara (PE);

considerate le valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara di cui alla nota prot.8801 del 29/09/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. 22188 del 02/10/2023 ricomprese nella presente nota;

tenuto conto della normativa vigente e della documentazione trasmessa dalla Società, al fine di consentire a questo Ministero l'istruttoria di competenza nell'ambito della procedura di VIA, si ritiene che dovranno essere sviluppati i seguenti contenuti e approfondimenti:

1. rilevato che nelle prime analisi condotte nello Studio preliminare ambientale (Elaborati *PP_OP_FOR01_5_5_R00_signed* e *Tavola7_Analisi_di_Intervisibilita_Teorica-signed*) emerge che le opere a progetto potrebbero risultare teoricamente visibili, nella loro estensione complessiva, da località e punti significativi della costa abruzzese e da alcune località interne, comportando un potenziale impatto visivo teorico significativo dell'opera sul sistema paesaggio e patrimonio culturale (v. paragrafo 2.4.6 — Sistema paesaggio e patrimonio culturale a pag. 16 Piano di lavoro), il successivo SIA e la "Relazione paesaggistica" dovranno:
 - a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D. Lgs. n. 42 del 2004, gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale — RTN e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere, come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine. In particolare, si dovrà tenere in considerazione che nell'area sussistono le seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1: ID 130102 "*Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare - ingloba 130100 /101 /121 /122 /090 /104/111 /118 /119*", istituita con Decreto Ministeriale del 21/09/1984 e pubblicata su G.U. n. 179 del 31/07/1985; ID 130143 "*Alcune zone collinari e costiere del Comune di Pescara che costituiscono per la loro conformazione un complesso di punti di vista pubblici interdipendenti tra loro - CODVIN 130140*": istituita con Decreto Ministeriale del 07/05/1974 e pubblicata su G.U. n. 150 del 10/06/1975; Nonché aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1 *lett. a)* i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; *lett.c)* i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna per la presenza dei seguenti corsi d'acqua: Fiume Foro, il Fosso San Lorenzo, il Fiume Alento (e affluente Fosso Iozzo), il Fosso Vallelunga (elencati da Est a d Ovest); e *lett. g)* i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento per la presenza delle seguenti aree: area boscata in prossimità della viabilità esistente nei pressi dell'affluenza del Fosso Iozzo nel Fiume Alento;
 - b) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 1, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite dal Piano Regionale Paesistico (PRP), e riportare quindi la verifica della conformità e della compatibilità paesaggistica dell'opera nel suo insieme, a terra e a mare, in fase di cantiere e in fase di esercizio, in riferimento all'Area Vasta, anche in relazione ai potenziali impatti cumulativi, e con riguardo:
 - alle specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico" ai sensi degli



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

articoli 136 e 157 del D.Igs. 42/2004 relative ai provvedimenti di "Dichiarazione di notevole interesse Pubblico"

- alle Norme Tecniche di Attuazione del PRP;

Con riferimento al Piano Regionale Paesistico si evidenzia che il progetto prevede interventi che ricadono in aree normate dal PRP zona A1 – conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC) tracciato NV08; e in zona D Trasformazione a regime ordinario Linea ferroviaria - Comprendente VI03, SL03 e PL02, intervento NV08.

Nell'ambito della zonizzazione paesaggistica effettuata all'interno dello Studio Preliminare Ambientale, si precisa che l'Area di Sito e l'Area Vasta in oggetto ricadono territorialmente all'interno della cosiddetta "Geografia della costa e delle colline", estesa a tutta la fascia litoranea e relativa fascia collinare di entroterra. I paesaggi costieri sono suddivisi in n.2 grandi "sezioni", quella Nord, definita "costa teramana e pescarese" e quella Sud, definita "costa teatina": entrambe ascrivibili alle opere qui in oggetto in ragione della collocazione geografica delle stesse, a cavallo tra la Provincia di Chieti e la Provincia di Pescara. La distinzione è frutto dell'analisi delle caratteristiche morfologiche della costa (prevalentemente bassa e sabbiosa quella a Nord; scoscesa e rocciosa o ghiaiosa quella a Sud) e delle forme di insediamento che vi si sono sviluppate nel tempo, oltre che dall'intensità di antropizzazione e dal grado di naturalità residua. I paesaggi della costa Nord presentano un maggior grado di urbanizzazione e la figura dominante del paesaggio è quella della città lineare costiera che dall'Emilia prosegue idealmente senza soluzione di continuità. I tratti che conservano caratteristiche di naturalità residua (dando per scontato che per natura vada intesa una sorta di "seconda natura", pensata ed imposta dall'uomo, come nel caso delle pinete marittime) sono minimi e soggetti a pressioni continue da parte dell'edificato. I paesaggi della costa Sud presentano viceversa maggior rilevanza naturalistica, oltre ad una maggiore capacità di evocazione dell'identità dell'Abruzzo (es: costa dei trabocchi);

- c) descrivere i potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo. Lo SIA dovrà specificare le caratteristiche e i relativi impatti delle opere d'arte maggiori previsti nella parte *on-shore*, quali sistemi di accumulo, stazioni di trasformazione, ecc., con la verifica del loro inserimento paesaggistico tramite fotoinserimenti dai principali punti di vista.
- d) ai fini della prevenzione e mitigazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c.1, lett. c, e dall'Allegato VII — punto 8 — della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006), lo SIA e la Relazione paesaggistica dovranno:
- contenere la dichiarazione, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Abruzzo, se le aree interessate dalle opere connesse e dai cantieri sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D. Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*");
 - descrivere e rappresentare adeguatamente con fotoinserimenti *post-operam* le opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra dell'impianto fotovoltaico *off-shore*, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto dovrà approfondire le necessarie misure di mitigazione e compensazione di ricucitura del contesto paesaggistico;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserti *post-operam*) le opere di mitigazione previste, compresi gli accorgimenti progettuali di mitigazione visiva;
- contenere un accurato Studio di Impatto Visivo dell'impianto fotovoltaico *off-shore* proposto, che preveda l'elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall'esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (cosiddetti "punti sensibili", costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc. — v. anche *Tavola7_Analisi_di_Intervisibilita_Teorica-signed* e paragrafo 5.6.3 -capoverso terzo- dell'elaborato *Scoping_VIA_Renewables_Abruzzo-signed*) e quindi dovranno essere elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), da accompagnare a riprese fotografiche e a fotosimulazioni. Lo studio dovrà considerare i beni del patrimonio culturale inteso come l'insieme dei beni monumentali paesaggistici, es. beni culturali, centri storici e borghi, edifici rurali, punti di belvedere e viabilità panoramica, non solo della costa interessata, ma anche delle alture della regione retrostanti, fuse in un'unica visuale attraverso i crinali delle colline e le relative valli, disposte a pettine verso la costa.

Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano; elaborare, per le opere a mare, la verifica degli impatti significativi e negativi mediante adeguati elaborati progettuali, ivi comprese viste fotografiche panoramiche *ante-operam* e corrispondenti fotoinserti *post-operam*, comprensivi di un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità territoriale esistente, in modo da consentire la valutazione degli impatti significativi e negativi sul contesto paesaggistico interessato. Le riprese fotografiche dovranno comunque essere effettuate da punti panoramici e fulcri visivi, naturali e antropici, nonché dai sistemi insediativi posti sia lungo la costa sia nell'entroterra e da strade/percorsi da individuare nell'ambito dell'Area Vasta, dai quali sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi potenzialmente interferiti direttamente e indirettamente dall'opera. Le verifiche dovranno riguardare condizioni diurne, comprensive di situazioni di ottimale visibilità e condizioni notturne per comprendere l'incidenza luminosa dell'impianto sul contesto paesaggistico. Le medesime verifiche diurne e notturne dovranno essere effettuate per le opere a terra quali edifici, macchinari, stalli e ogni altro elemento/manufatto previsto fuori terra, relativamente al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino ed alla Stazione Elettrica. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "analisi dell'intervisibilità teorica" con una legenda più ampia e specifica;

- e) ai fini della verifica della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto e mediante opportuni elaborati e documentazione, in particolare la "Relazione Paesaggistica", dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, dovrà indicare:
- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
 - gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
 - gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
 - gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre dovrà tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Con riferimento al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino e alla Stazione elettrica previsti in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico-formali e cromatiche.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente;

- f) approfondire, rispetto a quanto esaminato nello Studio Preliminare Ambientale (cfr. paragrafo 2.2- *Piano di Gestione dello Spazio Marittimo*), la coerenza del progetto con il "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano — Area Marittima Adriatico", attualmente in fase di consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale in sede di VAS di competenza statale (procedura MASE ID: 7953). Si richiama che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere. Inoltre, nell'ambito della VAS del suddetto Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara già segnalava che era stata avviata una ricognizione dei Decreti di Tutela Paesaggistica di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 relativi al complesso sistema di tutele della "Costa Teatina dei trabocchi", caratterizzata oltre che da numerose riserve naturali, anche da una rilevante qualità del paesaggio costiero, già riconosciuta dai Decreti di tutela (*colline degradanti verso il mare, alternanza di spiagge sabbiose e scogliere, visuali sull'asse adriatico/Maiella*), e dalla presenza dei caratteristici ed unici trabocchi, che danno il nome alla costa (i trabocchi meglio conservati della costa teatina sono stati riconosciuti di particolare interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice, con specifico Decreto). Altresì, la stessa Soprintendenza ABAP, evidenziava la necessità, in virtù della rilevanza del patrimonio paesaggistico del litorale teatino, di inserire tra gli Obiettivi del PGSM, anche quello del Restauro paesaggistico della costa, inteso quale insieme di azioni volte alla tutela del verde, degli spazi pubblici, ma soprattutto al recupero degli aspetti percettivi, incentivando azioni volte al recupero delle visuali paesaggistiche peculiari della zona (vista verso elementi monumentali e/o storici, insediamenti storici tipici, liberazione dei coni ottici collina/mare, ecc.), anche attraverso l'eliminazione dei detrattori di origine antropica che ne hanno compromesso le qualità estetiche ed ambientali;
- g) considerato quanto sopra riportato, lo SIA dovrà approfondire la coerenza del progetto con il Progetto Speciale della Costa dei Trabocchi che la Regione Abruzzo ha avviato in attuazione all'art. 21 NTA del Quadro di Riferimento Regionale, art. 6 della Legge Regionale n. 5 del 30/03/2007, così come in attuazione del Piano Paesistico Regionale vigente, e considerando che con DGR 146/2021 è stato approvato il Documento di indirizzo programmatico. Nell'ambito di tale procedura la stessa Soprintendenza ABAP è stata chiamata a porre il proprio contributo al fine di concertare con la Regione Abruzzo gli indirizzi di sviluppo e protezione dell'area, che per la sua estrema fragilità può esclusivamente sostenere un turismo non di massa, coinvolgendo le aree interne soprattutto attraverso la mobilità dolce (piste ciclabili – con ramificazioni nelle valli della *Bike to Coast* – e ferrovie dismesse);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- h) lo SIA dovrà approfondire la coerenza del progetto con le Aree Naturali Protette, anche se non direttamente interessate dalle opere *off-shore* e *on-shore*, in particolare con:
- Riserva naturale statale - Pineta di Santa Filomena (Statale): area naturale protetta situata in Abruzzo nella provincia di Pescara e si estende in un'area di circa 20 ettari, al confine tra i comuni di Pescara e di Montesilvano;
- Riserva naturale - Pineta dannunziana: istituita con L.R. 96/00 e L.R. 19/01, situata nel comune di Pescara;
- Riserva naturale - Ripari di Giobbe: istituita con la L.R n.5 del 2007, nel comune di Ortona a mare (CH);
- Riserva naturale - Punta dell'Acquabella o Punta Acquabella: Istituita nel 30 marzo 2007, situata a contrada San Donato nel comune di Ortona a mare (CH);
- Riserva naturale - Grotta delle farfalle: istituita nel 2007. Si trova nei pressi della foce del Torrente Fosso Grande nella provincia di Chieti, presso San Vito Chietino (CH);

2. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, il progetto di cui trattasi dovrà essere sottoposto alla separata procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, previa la presentazione di specifica istanza alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara (competente per le opere a mare entro le 12 miglia nautiche e a terra), nei limiti stabiliti dal comma 2-*sexies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006. A proposito della predetta procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 - nuovo Codice dei Contratti Pubblici - ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*"), si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato 1.8. Nel merito della nuova procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico si dovrà fare riferimento, altresì, alla Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "*Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)*";
3. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, dall'art. 22 e dall'Allegato VII — punto 8 — della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), lo SIA dovrà:
- a) acquisire i dati della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al punto n. 2 del presente elenco ed eventualmente dei relativi esiti se già conclusa prima dell'istanza di VIA o nel corso del procedimento di VIA;
- b) descrivere, in ogni caso, i probabili impatti diretti ed indiretti attesi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico (subacqueo e non), noto o da rinvenirsi, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico. Si evidenzia al riguardo che il sito di Ortona è ben noto per il suo notevole interesse archeologico e storico, come hanno dimostrato i saggi effettuati all'interno del castello dove è documentata una presenza stabile risalente all'età del Bronzo. Meno documentata è invece la zona del porto risalente almeno ad età romana;



4. in relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il SIA dovrà contenere l'identificazione, la valutazione e la comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta relativamente all'ubicazione del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invarianti patrimoniali identitarie che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative si dovrà tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco fotovoltaico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano. In tale approfondimento dovranno essere descritte e approfondite la scelta localizzativa, evidenziando come siano stati considerati anche aspetti di minimizzazione gli impatti sul paesaggio marino, vista la breve distanza della costa e la notevole estensione dell'impianto. La distanza dalla costa dell'impianto, infatti, non può essere determinata esclusivamente da esigenze di tipo tecnico o economico, ma anche in considerazione delle esigenze di contemperare anche l'interesse di tutela del contesto ambientale e paesaggistico. Ciò anche considerando lo specifico contesto della costa teatina preso in esame che conserva una forte impronta di naturalità votata ad un turismo di qualità;
5. il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA dovrà tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* nonché degli esiti della verifica dell'interesse archeologico, e per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio. L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica dell'interesse archeologico, rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi imprevisti o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra gli indicatori di monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti;
6. lo SIA dovrà verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto alle eventuali ulteriori iniziative presentate da altre società per la produzione industriale di energia elettrica da impianti *off-shore* nell'area vasta di riferimento;
7. per la redazione del SIA e della documentazione di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 del presente elenco, dovrà verificare presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara la presenza - nelle aree interessate dalle opere previste, dalle opere connesse e dalle aree di cantiere, come anche in quelle dell'Area Vasta d'Indagine - di beni culturali (dichiarati, ovvero tutelati per legge), come pure di provvedimenti di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo di conseguenza anche alla relativa rappresentazione nella cartografia allegata al SIA e ai suddetti documenti. In ogni caso, preliminari informazioni — prive, tuttavia, di effetto certificativo esaustivo per le predette aree — in




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

merito ai beni culturali oggetto di dichiarazione di interesse culturale sono disponibili sul sito internet del Ministero della cultura "VINCOLI in rete" (indirizzo: www.vincoliinrete.beniculturali.it). Pertanto, il SIA dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, eventualmente già presenti in:

- VINCOLI *in rete* (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) — qualora nel frattempo esteso anche all'ambito territoriale qui interessato;
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Regionale Paesistico (PRP);
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze del Ministero della cultura ed eventualmente dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati in accordo con la competente Soprintendenza.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP 
Arch. Maria Teresa Idone

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)